SULL'ESPORTAZIONE ALL'ESTERO DEGLI OGGETTI ANTICHI DI' SCAVO E DEGLI ALTRI OGGETTI DI SOMMO PREGIO STORICO ED ARTISTICO

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 1909, N. 364

ima che scada il termine indicato nel primo comma dell'articolo 1 della presente legge, saranno inscritte nella parte ordinaria del bilancio della Pubblica Istruzione le somme necessarie per l'acquisto eventuale degli oggetti di sommo pregio.

Versione in vigore dal 12 luglio 1903, non più in vigore dal 13 luglio 1909 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sull'esportazione all'estero degli oggetti antichi di' scavo e degli altri oggetti di sommo pregio storico ed artistico
Estremi	Legge 27 giugno 1903, n. 242
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1903

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sull-esportazione-all-estero-degli-oggetti-antichi-di-scavo-e-degli/art-3-provvedimento-abrogato-dalla-l-20-giugno-1909-n-364/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it